



COMUNE DI ROÉ VOLCIANO

Provincia di Brescia

N° 8 del 27/03/2023

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) CONFERMA PER L'ANNO 2023 DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA GIA' IN VIGORE NELL'ANNO 2022 E CONFERMA DELLA MAGGIORAZIONE DI CUI AL COMMA 755 ART. 1 DELLA L. 160/2019.

L'anno **duemilaventitre**, addì **ventisette** del mese di **Marzo** alle ore **19:00**, nella sala consiliare del palazzo comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto si è riunito sotto la presidenza del signor SINDACO, il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

| | Presente | Assente | | Presente | Assente |
|--------------------------|----------|---------|-------------------------|----------|---------|
| <i>APOLLONIO MARIO</i> | X | | <i>MICHELI AURELIO</i> | X | |
| <i>BERGAMINI ROBERTO</i> | X | | <i>BONELLI STEFANO</i> | X | |
| <i>ZANE MARCO</i> | X | | <i>VEZZOLA MARIA</i> | | X |
| | | | <i>KATIA</i> | | |
| <i>MICHELI CRISTINA</i> | X | | <i>LONATI CRISTIANO</i> | | X |
| <i>TUANA STEFANIA</i> | X | | <i>PEDERCINI ANDREA</i> | X | |
| <i>GOFFI DIEGO</i> | X | | <i>BONZANINI NICOLA</i> | X | |
| <i>MORA STEFANO</i> | | X | | | |

Presenti : 10 Assenti : 3

Partecipa *SEGRETARIO COMUNALE, Dott. Luigi Lanfredi*, il quale cura e sovrintende alla redazione del presente verbale.

Essendo legale l'adunanza il Presidente, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Relaziona il Sindaco confermando le aliquote vigenti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 749, che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'*articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616*.
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con

deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento

Visto:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;

- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

Dato atto che a tutt'oggi non risulta emanato il decreto ministeriale di cui al citato comma 756 e non è rinvenibile nel portale del federalismo l'apposita applicazione per la predisposizione del prospetto delle aliquote e detrazioni;

Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n. 21 del 29.06.2020 con la quale sono state approvate le aliquote e detrazioni per la nuova IMU per l'anno 2020, successivamente confermate per gli anni 2021 e 2022;

Visto che per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari ad euro 980.000,00, al netto della quota di alimentazione del FSC, pari per l'anno 2021 ad euro 158.177,58 e al netto delle

esenzioni statali IMU previste per alcune categorie di immobili a fronte delle quali il comune riceve trasferimenti compensativi.

Considerato che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote, confermate di quelle in vigore per l'anno 2022:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6 per mille, con detrazione di € 200,00;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1 per mille;
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: esenti;
- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,6 per mille;
- 5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 11 per mille;
- 6) terreni agricoli: esenti in quanto comune montano;
- 7) aree fabbricabili: aliquota pari al 11 per mille;
- 8) immobili occupati abusivamente (l. 197/2022 art. 1 c. 81): esenti

RITENUTO NECESSARIO, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2023 dando atto che le stesse sono coerenti con il Bilancio di previsione 2023/2025;

PRESO ATTO che la scadenza per l'approvazione del Bilancio di previsione 2023-2025 è stata differita al 30 aprile 2023 ai sensi la legge del 29 dicembre 2022 n. 197 art. 1 comma 775, e pertanto la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2023;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale;

ACQUISITI i favorevoli pareri di regolarità tecnica e contabile dell'atto resi dal competente Responsabile di Area, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 - comma 1 - del D. Lgs. n. 267/2000;

CON VOTI n. 8 (otto) favorevoli, n. 2 (due) astenuti (Pedercini e Bonzanini) espressi in forma palese per alzata di mano dai n° 10 (dieci) consiglieri comunali presenti, di cui n° 8 (otto) votanti;

DELIBERA

1) Di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2023:

- abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6 per mille, con detrazione di € 200,00;
- fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1 per mille;

- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: esente;
- fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,6 per mille;
- fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 11 per mille;
- terreni agricoli: esenti in quanto comune montano;
- aree fabbricabili: aliquota pari al 11 per mille,
- immobili occupati abusivamente (L. 197/2022 art. 1 c. 81): esenti

2) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2023.

3) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2023, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2023, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

4) di stimare in € 980.000,00 il gettito complessivo dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2023 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate, al netto delle trattenute di €. 158.177,58 a titolo di quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale e al netto delle esenzioni statali IMU previste per alcune categorie di immobili a fronte delle quali il comune riceve trasferimenti compensativi.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO il Sindaco il quale, visto il carattere d'urgenza che riveste il provvedimento chiede che venga votata l'immediata eseguibilità della deliberazione;

VISTO l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

CON VOTI unanimi favorevoli, espressi in forma palese per alzata di mano da n° 10 (dieci) consiglieri comunali presenti e votanti;

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs. n° 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

Sindaco
Mario Apollonio

Il Segretario Comunale
Dott. Luigi Lanfredi